



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA
tel: 030.41503 - pec: occ@brescia.pecavvocati.it

Brescia 26 ottobre 2020

Con la presente l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia intende informare i ricorrenti degli aspetti principali relativi alla legge n. 3/2012 nonché delle condizioni necessarie all'accesso agli istituti disciplinati nella medesima normativa.

a) La consegna dei documenti richiesti come da separato elenco costituisce prerequisite indispensabile per l'accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012:

- i documenti sono necessari al fine di vagliare la presenza di eventuali motivi ostativi all'accesso alle procedure, in particolare con riferimento alle cause di inammissibilità indicate all'art. 7 co. 2 legge 3/2012, nonché l'eventuale presenza di eventi che debbano essere necessariamente segnalati dal gestore della crisi ex art. 12-bis co. 3 (ricorso al credito non proporzionato alla propria capacità patrimoniale, assunzione di obbligazioni senza la ragionevole aspettativa di poter adempiere) ed ex art. 14-quinquies co. 1 legge 3/2012 (atti in frode).

Potrà essere necessaria ulteriore integrazione documentale a seguito della verifica degli atti e documenti consegnati e a seguito della verifica della fattispecie nel concreto. Documentazione che verrà puntualmente richiesta dall'OCC nella persona del gestore della crisi.

Dovrà inoltre essere consegnata la documentazione necessaria alla redazione della relazione particolareggiata, ovvero da allegare al fascicolo da depositare in Tribunale (art. 9 L. 3/2012 e art 14-ter legge 3/2012).

La consegna della documentazione è peraltro requisita indispensabile per l'accesso agli istituti disciplinati di cui alla legge 3/2012 come espressamente prescritto all'art. 7 co. 2 lett. d L. 2/2012.

b) In ogni caso, anche a seguito della consegna della completa documentazione, il ricorrente è tenuto ad illustrare nel dettaglio le motivazioni dell'accesso al credito nel corso degli anni ex art. 12-bis co. 3 legge 3/2012, ad indicare nel dettaglio atti dispositivi di valore economico rilevante posti in essere nell'ultimo quinquennio.

In particolare, il ricorrente ha l'onere di riferire ogni passività, anche potenziale, in corso e di indicare ogni bene di proprietà in suo possesso o comunque a lui riferibile, anche se oggetto di contestazione, ogni rapporto di conto corrente a lui riferibile.

c) Non può ricorrere alle procedure di cui alla legge 3/2012 chi ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altro procedimento di composizione della crisi.

d) PIANO DEL CONSUMATORE

Possano in ogni caso accedere alla procedura di piano del consumatore unicamente i soggetti, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Con riferimento alla procedura di piano del consumatore, l'OCC chiarisce che l'omologazione del piano potrà essere decisa dal giudice solo a seguito della verifica di eventuali motivi ostativi, indicati all'art. 12-bis legge 3/2012, e a seguito di apposita udienza che verrà fissata per consentire ai creditori di prendere posizione sulla proposta di piano del consumatore.

L'omologazione del piano sarà in ogni caso esclusa quando:

- non è assicurato il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7 co. 1 legge 3/2012;

- il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- il consumatore ha realizzato atti in frode ai creditori.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA
tel: 030.41503 - pec: occ@brescia.pecavvocati.it

e) ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Con riferimento alla procedura di accordo per la composizione della crisi, l'omologazione dell'accordo potrà essere decisa dal Tribunale solo in caso di voto positivo da parte di almeno il 60% dei creditori, e previa verifica dell'assenza di motivi ostativi, il tutto come indicato agli art.li 11 e 12 legge 3/2012.

I motivi ostativi sono i medesimi indicati di cui alla precedente lett. d.

f) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento e determina l'acquisizione da parte della procedura di liquidazione di tutti i beni di proprietà del ricorrente e lo "spossessamento" comprende il patrimonio liquidabile del debitore, con l'esclusione dei beni annoverati nell'art. 14-ter, comma 6 (norma nel quale sono ricompresi i beni impignorabili).

Si precisa che ex art. 14-undecies la procedura di liquidazione del patrimonio avrà durata minima di 4 anni e i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, tali beni, di qualsivoglia natura, verranno pertanto acquisiti alla procedura. Tale norma è applicabile a tutti i beni pignorabili.

Per l'ipotesi di liquidazione del patrimonio, l'esdebitazione del debitore proponente al termine della procedura non è né automatica né garantita dovendo essere richiesta al giudice il quale deciderà "*sentiti i creditori non interamente soddisfatti*".

A tal fine si intende qui integralmente richiamato l'art. 14-terdecies della legge n. 3/2012 co. 1.

L'esdebitazione è in ogni caso esclusa quando: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione non opera per: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché' per le sanzioni penali ed amministrativo di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

g) Si richiama integralmente quanto prescritto circa le sanzioni penali previste dalla specifica normativa ed in particolare quelle previste dall'art. 16 della legge n. 3/2012;

h) Si chiarisce al ricorrente la non necessità di assistenza tecnica per le procedure di cui alla L. 3/2012 ma si sottolinea comunque l'opportunità di rivolgersi ad un legale di propria fiducia, trattandosi di materia tecnica.

In particolare, si sottolinea che il gestore della crisi che verrà nominato a seguito del deposito di istanza all'OCC, non ricopre il ruolo di difensore del ricorrente e non assume il ruolo di parte né la difesa e/o l'assistenza e/o la rappresentanza del ricorrente, ma anzi ricopre un ruolo di terzietà rispetto alla parte e di verifica di veridicità delle informazioni esposte e della documentazione consegnata, pur potendo essere di ausilio al ricorrente.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Iscritto al n. 157 della sezione A del registro di cui all'art.4 del DM 202/2014

Via S. Martino della Battaglia, 18 - 25121 BRESCIA
tel: 030.41503 - pec: occ@brescia.pecavvocati.it

ELENCO DOCUMENTAZIONE PROCEDURE L. 3/2012

ANAGRAFICA E SITUAZIONE DI FAMIGLIA

1. Carta d'identità e codice fiscale;
2. Certificato di residenza e dello stato di famiglia;
3. Elenco componenti nucleo familiare, codici fiscali, situazione lavorativa e reddito annuo (dichiarazione redditi ultimo anno).
4. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della propria famiglia, su base mensile;
5. Elenco dei creditori completo di codice fiscale e indirizzo, con l'indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause legittime di prelazione e documentazione relativa all'origine dei rapporti;
6. Contratto di lavoro, ultime 3 buste paga.
7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
in caso di società, scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
in caso di soggetto titolare di ditta individuale dovrà essere prodotta la visura camerale;
8. Carichi pendenti AGENZIA DELLE ENTRATE riscossione;
9. Carichi pendenti INPS;
10. Elenco delle eventuali cause giudiziarie pendenti e relativi atti;
11. Elenco delle eventuali procedure esecutive pendenti e relativi atti;
12. Certificato dei carichi pendenti penali;
13. Certificato del casellario giudiziale;
14. Visura catastale per soggetto su base nazionale;
15. Ispezione ipotecaria per soggetto su base nazionale;
16. Visura per soggetto al Pubblico Registro Automobilistico;
17. Copia libretti di circolazione autovetture di proprietà;
Valutazione autovetture di proprietà estratta mediante riviste specializzate o perizia tecnica;
18. Inventario dei beni mobili di proprietà, con fotografie ed elenco;
19. Elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (compravendite immobiliari o di autovetture, o di quote sociali; donazioni; ecc...);
20. Elenco di tutti i beni del debitore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, beni immobili, cassette di sicurezza, beni mobili registrati, gioielli ed altri beni mobili di valore e comunque non sottoposti al vincolo di impignorabilità di cui all'art. 514 e 515 c.p.c.);
21. Copie estratti conto bancari relativi agli ultimi 5 anni;
22. Estratto Centrale Rischi – Banca d'Italia;
23. Estratto Centrale d'Allarme interbancaria – Banca d'Italia;
24. Estratto CRIF;
25. Visura protesti;
26. Relazione in merito alle cause del sovraindebitamento: indicare gli eventi principali che hanno determinato l'impossibilità di pagare i debiti; il modo in cui sono stati utilizzati eventuali finanziamenti ricevuti e i ricavi dall'eventuale vendita di immobili; indicare le vicende lavorative (assunzioni, licenziamenti).